

N.1076/16 R.G.TRIB.

██████████ / MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

██████████, nato in Senegal il ██████████, *sedicente*, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Alto Adige n.95, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Stigliano, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti;

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Vice Prefetto designato come in atti;

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

OSSERVA

1. ██████████ cittadino del Senegal, propone tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 **avverso la decisione emessa 2.12.2015 e notificata 20.01.2016, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.**

Il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.



Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio parere chiedendo il rigetto del ricorso.

Dalle certificazioni in atti relative al ricorrente non risultano precedenti penali presso il Casellario Giudiziale né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

2. Il richiedente, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, premesso di essere nato e vissuto nel villaggio di Sarre Ndiaye, nella regione di Kolda (Casamance), di non aver frequentato mai la scuola, di aver fatto il meccanico per quattro mesi, non sposato e senza figli, racconta – in sintesi – che: il 2 marzo 2012 i ribelli hanno attaccato il suo villaggio, hanno ucciso molte persone e rapito come di solito dei giovani per farli arruolare con loro; il richiedente quel giorno tornava dalla campagna ed ha sentito degli spari; ha incontrato delle persone che fuggivano, le quali gli hanno riferito dell'attacco dei ribelli; dopo aver appreso questa notizia è scappato via; è andato dal suo principale nella città di Kolda e gli ha manifestato la sua intenzione di lasciare il paese chiedendogli un prestito; è quindi andato in Costa d'Avorio restandovi un mese, è stato 10 giorni in Nigeria ed infine è arrivato in Libia; ha lasciato il suo paese l'1.01.2013 ed è arrivato in Italia il 20.11.2014; in caso di rientro ha paura che i ribelli lo possano rapire o uccidere.

3. Tanto premesso, in assenza di riscontri esterni, il racconto posto dal richiedente alla base dell'espatrio non può essere ammesso al beneficio dell'onere agevolato della prova di cui all'art.5 comma 6 D. Lgs. 251/2007, in quanto appare alquanto vago e generico, privo di dettagli che attestino un reale vissuto e pertanto poco attendibile (ad esempio afferma di avere assistito personalmente a due attacchi dei ribelli nel suo villaggio, senza fornire alcun particolare, e senza precisare come sia riuscito a salvarsi).

Dal racconto si evince in ogni caso una situazione di grave indigenza, in quanto il richiedente ha riferito di non essere mai andato a scuola, perché la sua famiglia non aveva i soldi per mandarlo.

Il narrato del ricorrente, sulla base di quanto innanzi, non attiene ad una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un gruppo sociale come definito dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007, pertanto la domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato dev'essere rigettata.

Né per gli stessi motivi sussistono fondati motivi per ritenere che in caso di rientro il ricorrente correrebbe il rischio di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007.

Anche per quanto riguarda la protezione sussidiaria di cui alla lettera c) d.lgs. 251/2007, non sussistono i presupposti per la sua concessione.

L'attuale situazione della regione di provenienza del richiedente (Casamance) indica una netta regressione del conflitto e un deciso avanzamento delle attività di pacificazione tra le fazioni, oltre che di ripresa della regolare vita civile.

La relazione dell'Unità COI della Commissione nazionale per il diritto di asilo in data 18/1/2017 intitolata "Casamance – Città di Kafoutine; situazione generale"¹ riporta tra l'altro quanto segue:

"Il sito web "Guerre nel mondo"², aggiornato il 10 dicembre 2016, riporta: Movimento delle Forze Democratiche di Casamance (MFDC) [...] (in lotta dal 1982 ed ora diviso in 3 fazioni interne) *dichiarato cessate il fuoco unilaterale ad aprile 2014.*

¹ Pubblicata su

<https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017.01.18%20Senegal.%20Casamance.%20Kafountine.pdf>

² Guerre nel mondo: "Conflitti attualmente in corso", aggiornato in data 10/12/2016

<http://www.guerrenelmondo.it/?page=static1258218333> (accessed 19/12/2016)



Anche un recente rapporto socioeconomico del Dipartimento di Stato americano di luglio 2016 "Investment Climate Statements for 2016"³ conferma la situazione della sicurezza nella regione della Casamance, al paragrafo 11, violenze di carattere politico: "Eventi sporadici con uso della violenza proseguono nella regione della Casamance, una zona che subisce un conflitto ormai trentennale originato ad opera di un movimento ribelle locale che chiedeva l'indipendenza di questa regione; *il livello della violenza tuttavia è diminuito in questi ultimi anni da quando il governo ed i gruppi ribelli si sono impegnati in negoziati per risolvere il conflitto.*"

Le fonti aggiornate e disponibili non indicano quindi la presenza attuale di una situazione di conflitto armato caratterizzato da violenza indiscriminata nella regione del Casamance, con conseguente assenza del fondato rischio di esservi coinvolto da parte del ricorrente per il solo fatto della sua presenza nel territorio della Casamance.

Alla luce di ciò si ritiene che non sussista allo stato il concreto pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007.

4. Tanto premesso, la situazione del ricorrente permette il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

Va precisato che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali ad esempio particolari motivi di salute o ragioni di età, ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani.

Nel caso specifico sussistono senz'altro dei fattori di vulnerabilità soggettivi ed oggettivi, di seguito indicati:

la giovane età del ricorrente al momento dell'espatrio (17 anni; attualmente ne ha 21);

le condizioni di grave indigenza della sua famiglia, che per tale motivo non lo ha mai mandato a scuola;

nella regione della Casamance si è in presenza di una situazione che, benché non ascrivibile alla categoria del conflitto interno ai fini della protezione sussidiaria, rappresenta tuttavia una condizione di vulnerabilità meritevole di opportuna tutela;

il ricorrente ha trascorso quasi un anno in Libia prima di venire in Italia a causa della guerra, a rischio della propria vita.

Con riferimento alla Libia nel rapporto di Amnesty International 2016/2017 si legge: "... Rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte delle autorità, dei gruppi armati e dei trafficanti di esseri umani, compresa la detenzione a tempo indeterminato e la tortura e altri maltrattamenti... Migliaia di rifugiati, richiedenti asilo e migranti hanno cercato di scappare dalla Libia e di attraversare il mar Mediterraneo per raggiungere l'Europa, a bordo d'imbarcazioni inadatte alla navigazione, fornite dai trafficanti. Le Nazioni Unite hanno calcolato che, durante l'anno, 5.022 persone sono morte nel tentativo di attraversare il mar Mediterraneo salpando dalle coste dell'Africa del Nord; gran parte di loro era partita dalla Libia".

Sulla base di quanto innanzi, impone al ricorrente un rientro nel paese di provenienza, appare in contrasto con ragioni di carattere umanitario; ne consegue il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

³USDOS - US Department of State: Investment Climate Statements for 2016 - Senegal, 05 July 2016 disponibile in http://www.ecoi.net/local_link/332430/460490_en.html (accessed 17 January 2017)



Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

5. Spese di giudizio. Stante la natura del procedimento sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione del compenso in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente [REDACTED], nato in Senegal il [REDACTED], *sedicente*, e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Lecce, 2.02.2018

Il Giudice Onorario
(Avv. Grazia Carignani)

